

STATUTO ASSOCIAZIONE

“ASSOCIAZIONE NAZIONALE DOCENTI JAZZ e POP ROCK – AFAM” ETS

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita ai sensi dell'articolo 36 e seguenti del Codice Civile "Associazione Nazionale Docenti Jazz e Pop Rock - AFAM", che in forma abbreviata potrà usare anche la sigla di "DJeP-AFAM", con sede legale in via dei Barnabiti, 11 – 76125 Trani (BT)

ART. 2 - NATURA

L'Associazione è apartitica, aconfessionale, non ammette discriminazioni di sesso, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica ed esclude finalità di lucro.

ART. 3 - ATTIVITÀ E COMPITI

Scopi dell'Associazione sono:

- a) Il riconoscimento del valore artistico, culturale, professionale e pedagogico dei docenti di Musica Jazz, Popular Music, Musiche Tradizionali, impegnati in ambito accademico, in Italia;
- b) rappresentare e tutelare sul piano professionale e culturale i docenti dell'Alta Formazione Artistica Musicale (AFAM) afferenti alla "Scuola di Jazz", al fine di migliorarne le condizioni professionali, le competenze pedagogiche e progettuali;
- c) valorizzare la formazione AFAM relativa alla "Scuola di Jazz" in tutti i livelli;
- d) contribuire ad affermare la dimensione europea della ricerca artistica favorendo lo scambio di idee ed esperienze e il confronto tra i diversi modelli organizzativi;
- e) promuovere l'organizzazione di iniziative volte ad estendere le conoscenze professionali dei docenti e a favorirne il perfezionamento professionale e culturale;
- f) la promozione della prassi musicale improvvisativa, a partire dalla scuola primaria;
- g) promuovere la didattica, la formazione e la cultura in ambito artistico.

Il perseguimento delle finalità dell'Associazione avviene attraverso la promozione di iniziative atte ad accreditare l'Associazione come naturale riferimento della categoria rappresentata e ad assicurare la sua partecipazione alle scelte di politica universitaria e di ricerca, in direzione di un autogoverno socialmente responsabile del sistema artistico.

L'Associazione promuoverà ed organizzerà seminari, incontri, convegni, dibattiti, attività di studio, di ricerca, di formazione ed aggiornamento. Essa promuoverà altresì servizi di carattere assistenziale, editoriale, stampa e distribuzione di informazione della cultura professionale e delle iniziative della stessa, anche attraverso la pubblicazione on-line di periodici. Essa potrà aderire o federarsi con altre associazioni o enti aventi scopi analoghi e stipulare convenzioni con università, accademie, conservatori, enti di ricerca, altri enti ed istituzioni.

L'Associazione può costituire al suo interno comitati, dipartimenti o comunque gruppi di lavoro che facilitino la realizzazione dello scopo sociale. Tali comitati o dipartimenti potranno assumere denominazioni particolari su delibera del Consiglio Direttivo, per meglio identificarne la specifica funzione in seno all'Associazione ed un miglior riconoscimento delle loro peculiarità da parte dei non soci.

L'associazione si potrà avvalere della collaborazione di non soci qualora fosse reputato utile per la realizzazione di specifici eventi o progetti.

È fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle elencate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Per il raggiungimento degli scopi dell'associazione e per permettere lo svolgimento delle attività statutarie, nel rispetto dello statuto e della legge, l'associazione può concludere e sottoscrivere convenzioni e/o accordi con Enti Pubblici, partecipare a bandi nazionali ed internazionali.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art.6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse

generale, secondarie e strumentali secondo i criteri ed i limiti del codice del terzo settore.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art.7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività istituzionali.

L'Associazione non ha fini di lucro.

ART. 4 - DURATA

La durata dell'Associazione è stabilita a tempo indeterminato.

ART. 5 - FONTI DI FINANZIAMENTO

L'Associazione si propone di ricevere finanziamenti sotto le seguenti forme:

- a) quote annuali di adesione dei soci;
- b) ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
- c) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale;
- d) contributi di carattere continuativo o eccezionale, da parte di enti pubblici o privati, o di persone fisiche;
- e) sovvenzioni dello Stato;
- f) redditi derivanti dal suo patrimonio;
- g) sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati.

Beneficia, inoltre, degli introiti derivanti dalle proprie attività e da qualsiasi altra entrata nell'ambito della sua attività e dei suoi scopi statuari. Di tutto quant'altro ancorché qui non espressamente specificato, entri nelle disponibilità dell'associazione ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni.

ART. 6 - PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) da tutti i beni che vengono in possesso dell'Associazione e di tutte le entrate che possono essere investite in materiali e beni utili per l'attività, ivi compresi i proventi da utilizzare secondo i più opportuni criteri stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ART. 7 – SOCI

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo indicando:

- Nome, Cognome, domicilio, cittadinanza, luogo e data di nascita, attività svolta (SAD), istituto di afferenza;
- Accettazione incondizionata del presente statuto.

Sull'accoglimento della domanda deciderà il Consiglio Direttivo, il quale decide a suo discrezionale e insindacabile giudizio, escluso ogni obbligo di motivare l'eventuale rigetto. Non appena deliberata l'ammissione, ne è comunicata notizia al richiedente che diventa associato all'atto del versamento della quota inerente.

La quota di iscrizione degli associati che entreranno a fare parte della associazione viene determinata, per il primo anno, in euro 20,00 (venti,00). Tale importo potrà essere confermato, o variato, annualmente su decisione del Consiglio Direttivo.

Il socio che non abbia versato la quota annuale è escluso dal voto. La qualità di socio può perdersi:

- a) per recesso volontario (da comunicare al Consiglio Direttivo mediante invio PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento);

- b) per morosità biennale nel versamento delle quote sociali;
- c) per espulsione, decisa dal Consiglio Direttivo, derivante da un comportamento difforme e in contrasto con gli scopi dell'Associazione, con eventuali regolamenti interni o con le regole del vivere civile che rechino danno in qualunque forma all' Associazione o a singoli soci.

È escluso il diritto per il recedente di ottenere la liquidazione della propria quota di partecipazione, ovvero la ripetizione delle somme, a qualunque titolo, versate in favore dell'Associazione. La qualità di socio, e conseguentemente la quota associativa, non è trasmissibile, né per atto tra vivi né a causa di morte e non è rivalutabile; e si perde per decesso, recesso, o esclusione.

Il Consiglio Direttivo procederà periodicamente alla revisione della lista dei soci.

Il vincolo associativo è a tempo indeterminato, salvo i casi di recesso od esclusione. Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme, in quanto tutti i soci hanno gli stessi diritti ed obblighi.

I soci ordinari partecipano alle assemblee e hanno diritto di voto su tutti gli argomenti all'ordine del giorno.

Sono soci ordinari dell'Associazione tutti i musicisti che:

- a) sottoscrivano la quota annuale di adesione;
- b) svolgono attività artistica, di ricerca e altre professionalità dell'AFAM e che attestino, tramite autocertificazione, di essere docenti AFAM a TD, TI o svolgano didattica tramite contratti di collaborazione nell'ambito dei Settori Artistici Disciplinari relativi alla "Scuola di Jazz";
- c) Possono essere ammessi per meriti artistici anche musicisti di chiara fama sprovvisti della suddetta documentazione.

Possono essere inoltre ammessi come soci sostenitori, a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo, anche studiosi e cultori non musicisti e anche simpatizzanti, la cui autorità, cultura e competenza in settori affini o diversi possano essere di aiuto se di interesse per l'Associazione.

I soci sostenitori hanno diritto di voto in assemblea e possono rivestire cariche all'interno dell'Associazione.

Possono essere eletti soci onorari coloro che, per particolari meriti, siano dal Consiglio direttivo ritenuti in grado, anche senza alcuna partecipazione finanziaria, di conferire lustro all'Associazione. I soci onorari non versano la quota sociale e pertanto non hanno diritto di voto.

ART. 8 - ORGANI

Sono organi dell'Associazione, liberamente eleggibili:

- a) Assemblea dei Soci;
- b) Consiglio Direttivo;
- c) Presidente;
- d) Vice Presidente;

ART. 9 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è convocata dal Presidente:

- a) in sessione ordinaria, almeno una volta l'anno;
- b) in sessione straordinaria, su iniziativa del Presidente, o di un terzo dei membri del Consiglio Direttivo, o di un quinto dei soci ordinari.

Anche i soci sostenitori hanno diritto a partecipare all'Assemblea, intervenendo nelle discussioni con facoltà di formulare proposte di attività e di iniziative.

ART. 10 - MODALITÀ E FUNZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione, rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti e nomina di volta in volta un segretario che provvederà a redigere il verbale delle discussioni e delle deliberazioni.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese, in prima convocazione, a maggioranza dei votanti e con la presenza di almeno la metà degli associati, In seconda convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. È considerata presenza anche quella attraverso sistemi di teleconferenza.

Si applicano i commi 4 e 5 dell'art. 2372 del Codice Civile in quanto compatibili ed in particolare la possibilità di espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Ogni socio, persona fisica o giuridica, ha diritto di esprimere nelle assemblee un solo voto.

È ammessa, a tutte le assemblee, l'espressione del voto anche per delega scritta, da conferirsi ad altro socio ordinario.

Non sono ammesse deleghe per i ruoli di Presidente, Vice Presidente e di membro del Consiglio Direttivo.

L'assemblea:

- a) elegge con voto palese i membri del Consiglio Direttivo;
- b) determina gli indirizzi generali dell'attività e ne approva il programma, nel rispetto degli scopi statutari;
- c) approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- d) approva le modifiche allo Statuto.

Per la revisione e modifica dello statuto, per lo scioglimento dell'Associazione, decide l'Assemblea dei soci in seduta straordinaria.

L'Assemblea straordinaria dei soci delibera in merito alle variazioni statutarie con la presenza di almeno i $\frac{3}{4}$ dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti, mentre per lo scioglimento e devoluzione del patrimonio con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei soci.

ART. 11 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

La convocazione dell'Assemblea ordinaria, contenente l'ordine del giorno, si effettua con lettera o posta elettronica, spedita a tutti gli associati almeno trenta giorni prima della riunione, all'indirizzo comunicato dall'associato e mediante pubblicazione sul proprio sito internet. Un termine più breve può essere considerato per le assemblee straordinarie.

ART. 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da cinque membri, persone fisiche socie, secondo quanto determinato dall'assemblea all'atto della nomina, inclusi Presidente e Vice Presidente dell'Associazione.

La convocazione è effettuata dal Presidente in via ordinaria o, in via straordinaria, su istanza di almeno un terzo dei consiglieri. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni quattro mesi e, comunque, ogni qualvolta ci sia materia su cui deliberare.

La convocazione si effettua con lettera o posta elettronica, contenente l'ordine del giorno, che deve essere spedita a tutti gli interessati almeno dieci giorni prima della riunione. È in facoltà del Presidente, per motivi di urgenza, convocare il Consiglio, anche con altri mezzi comunque idonei, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

È, inoltre, facoltà del Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, invitare alla riunione anche soci, i quali avranno diritto di intervenire nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno.

La riunione è da considerarsi valida con la presenza di 3 componenti il direttivo.

È considerata presenza anche quella attraverso sistemi di teleconferenza.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica due anni, rieleggibili per altri due mandati e, comunque, fino all'assemblea ordinaria che provvede al rinnovo delle cariche sociali.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio direttivo per le loro responsabilità; al Consigliere possono essere liquidati i rimborsi di spese sostenute nell'assolvimento di incarichi affidati dal Consiglio Direttivo.

ART. 13 - FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Al Consiglio direttivo spettano i poteri più ampi per l'amministrazione della Associazione, tanto in via ordinaria che in via straordinaria, senza eccezione alcuna, e può deliberare la nomina di procuratori per determinati atti o categorie di atti. Il Consiglio direttivo può delegare le proprie attribuzioni o parte di esse ad un comitato esecutivo, nonché al Presidente o ad uno o più dei suoi membri con la qualifica di consigliere delegato.

Nei casi di urgenza, il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione.

Il Consiglio Direttivo delibera, tra l'altro, sulle seguenti materie:

- a) elezione del Presidente;
- b) elezione del vice Presidente;
- c) assicurare il disbrigo degli affari correnti;
- d) emanare i regolamenti necessari per l'organizzazione ed il funzionamento delle varie attività dell'Associazione;
- e) rendere esecutiva la linea programmatica e le decisioni dell'Assemblea;
- f) deliberare i finanziamenti relativi alle attività di cui all'art. 3;
- g) disciplinare, con regolamento a parte, il funzionamento degli organi statutari per tutto quanto non sia previsto dallo Statuto;
- h) provvedere all'inquadramento giuridico ed economico dell'eventuale personale dipendente;
- i) redigere il bilancio preventivo e consuntivo;
- j) curare la gestione di tutti i beni di proprietà dell'Associazione o messi a sua disposizione;
- k) aggiornare periodicamente l'elenco dei soci e deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci ordinari e sostenitori;
- l) stabilire annualmente l'ammontare della quota associativa.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei votanti ed è tenuto a verbalizzare tutte le proprie decisioni.

Ogni anno compilerà una relazione illustrativa sulle attività svolte nonché sulla situazione amministrativa.

Tale relazione sarà portata a conoscenza dell'Assemblea.

ART. 14 – IL PRESIDENTE E IL VICE PRESIDENTE

Il Presidente e il Vice Presidente dell'Associazione sono eletti dal Consiglio direttivo con voto segreto. Durano in carica due anni, rieleggibili per altri due mandati e, comunque, fino all'assemblea ordinaria che provvede al rinnovo delle cariche sociali.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi, in ogni sede e a qualunque effetto. Può stare in giudizio validamente per conto dell'Associazione, promuovere giudizi in sede penale e civile o amministrativa, sottoscrivere atti che impegnano l'intera Associazione, incassare somme, rilasciare quietanze liberatorie, aprire ed estinguere conti bancari, sottoscrivere contratti ed accordi con terzi.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

Il Vice Presidente rileva temporaneamente le funzioni istituzionali e di rappresentanza del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Nessun compenso è dovuto al Presidente e al Vice Presidente, nonché ai consiglieri, per le loro funzioni e responsabilità, salvo il rimborso di eventuali spese sostenute.

ART. 15 - RESPONSABILITÀ

L'Associazione risponde di fronte ai terzi ed all'autorità giudiziaria unicamente delle obbligazioni assunte dal suo Presidente ed unicamente col patrimonio dell'Associazione, ferma restando la responsabilità di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, ai sensi dell'art. 39 c.c.

ART. 16 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo provvede annualmente alla redazione del rendiconto economico e finanziario, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

I bilanci ed i rendiconti sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

ART. 17 - LIQUIDAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

In caso di eventuale scioglimento l'Assemblea deciderà le modalità da seguire per la liquidazione, nominando uno o più liquidatori, preferibilmente fra i componenti dell'Assemblea. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, l'intero patrimonio sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 18 - DISPOSIZIONI GENERALI

L'associazione potrà dotarsi di regolamenti interni, ove ritenuto necessario. Per quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle disposizioni del codice civile in quanto compatibili e quanto previsto dal D.Lg. 3.07.2017 n.117 (Codice del Terzo Settore)